



Decreto Dirigenziale n. 242 del 30/11/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N.8 DEL 30 LUGLIO 2013 - VOLTURA DELLA CONCESSIONE REGIONALE N. 281 DEL 15/06/2011 DALLA EX SHELL ITALIA S.P.A OGGI KRI S.P.A. ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA VIALE DELL' OCEANO INDIANO, 13, E IL RINNOVO DELLA STESSA DELL' IMPIANTO AUTOSTRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN FREGIO ALL'AUTOSTRADA A1 MILANO/NAPOLI DIREZIONE SUD, AREA DI SERVIZIO ODENOMINATA "SAN NICOLA OVEST" RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- a. con il Regio Decreto - Legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, e con Regio Decreto del 20 luglio 1934, n°1303 e successivo regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n°1741, è stato disciplinato l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;
- b. l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269, stabiliscono che, per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, l'Ente concedente deve tener conto:
 - b.1) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
 - b.2) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;
 - b.3) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
 - b.4) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
- c. l'art.105 comma 2 lettera f del D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n.112, attribuisce alle Regioni le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali, nonostante quanto disposto dall'art.1, comma 1 del D.Lgs.vo 32/98;
- d. in base all'art. 26 della L.R. 8/2013 il rinnovo della concessione di un impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione Campania ed è subordinata all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 16.

ATTESO CHE:

- a. con la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, è stato approvato il Regolamento n. 12 *"Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania"*, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- a. la Giunta Regionale con Deliberazione n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio 04 Impianti di distribuzione carburanti e oli minerali all'U.O.D. 04 *"Energia e Carburanti"* della D.G. 02 *"Sviluppo Economico e Attività Produttive"*;
- b. con decreto dirigenziale n.172 del 17/02/2015 il Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha conferito poteri ai dirigenti delle UUOODD di emissione di provvedimenti finali nelle materie di competenza ed ha disposto tra l'altro di nominare i dirigenti delle UUOODD responsabili dei procedimenti afferenti le UUOODD loro affidate;
- c. con ai sensi della DGR n. 384 del 7 agosto 2015, nelle more dello svolgimento del procedimento di interpello finalizzato al conferimento dell'incarico di Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, compete al Capo Dipartimento Vicario della Programmazione e dello Sviluppo Economico garantire la continuità e la funzionalità della Direzione in menzione;
- d. ai sensi della medesima D.G.R 384/2015 le funzioni atte a garantire la continuità e la funzionalità della direzione in menzione sono demandate al Capo Dipartimento Vicario della Programmazione e dello Sviluppo economico ovvero a un dirigente dallo stesso delegato;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 9 del 13 agosto 2015, le funzioni atte a garantire la continuità e la funzionalità della Direzione per lo Sviluppo Economico Attività Produttive, nel rispetto della DGR 384/2015, sono state delegate alla dott.ssa Roberta Esposito;
- f. con Deliberazione n. 513 del 27/10/2015, la Giunta Regionale ha conferito, l'interim di Dirigente Responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale U.O.D. 04 *"Energia e Carburanti"* al Dr. Sergio

Mazzarella presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive con contestuale cessazione dell'incarico ad interim attribuito al Dr. Fortunato Polizio;

g. con D.P.G.R. n.229 del 10/11/2015 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di responsabile ad interim dell'U.O.D. 04 Energia e Carburanti al Dr. Sergio Mazzarella con contestuale cessazione dell'incarico ad interim sulla medesima struttura attribuito al Dr. Fortunato Polizio;

h. con D.G.R. n.540 del 10/11/2015 la Giunta Regionale della Campania ha prorogato senza soluzione di continuità gli incarichi ad interim in essere conferendo l'incarico Dirigenziale ad interim dell'U.O.D. 04 Energia e Carburanti al Dr. Sergio Mazzarella come da allegato A;

CONSIDERATO CHE:

a. con decreto dirigenziale regionale n.281 del 15/06/2011 è stata autorizzata:

a.1 il rinnovo della concessione Ministeriale n. 5/412 dell'11/03/1978;

a.2 la voltura della titolarità della concessione dalla Società Erg Petroli S.p.a. a favore della Società Shell Italia S.p.a.;

a.3 ad effettuare le modifiche ed il potenziamento dell'impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione in fregio all'autostrada A1 Milano/Napoli direzione sud, Area di Servizio denominata "San Nicola Ovest" ricadente nel territorio del Comune di San Nicola la Strada (CE);

a.4 ad installare un impianto provvisorio all'interno della stessa area di pertinenza al fine di assicurare il servizio agli utenti e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di modifiche e ristrutturazione del preesistente impianto;

b. con il collaudo effettuato in data 11/10/2012 alla Società Shell Italia S.p.a. con esito positivo redatto da apposita Commissione Regionale, è stata accertata la conformità alle vigenti norme di sicurezza e fiscali, nonché l'idoneità all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti provvisorio, ai sensi della L.R. n.6 del 29/03/2006;

c. in data 28/01/2015 la Società Shell Italia S.p.A. ha comunicato che a seguito di mutamento nella proprietà delle partecipazioni sociali, ha modificato, a far data dal 30/06/2014, la propria denominazione in KRI S.p.A. e con successivo atto notarile n.160.691 del 15/10/2015, la società KRI S.p.A. subentrante, ha trasferito in regime di affitto di ramo d'azienda alla Kuwait Petroleum S.p.A., tutte le attività di distribuzione di prodotti petroliferi per uso autotrazione dei punti vendita carburanti di tutta la rete autostradale;

d. con nota n. 0057664 del 28/01/2015 la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. ha chiesto la voltura della concessione regionale n.281 del 15/06/2011, dalla Società KRI S.p.a. (ex SHELL Italia S.p.a) in suo favore ed il rinnovo della stessa fermo restando tutto quanto disposto con il decreto regionale sopra citato;

e. con istanza del 13/11/2015 prot.00777652 inoltrata alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, U.O.D. 04 Energia e Carburanti, dalla Società Kuwait Petroleum S.p.A. con sede legale in Roma Viale dell'Oceano Indiano,13, ha sollecitato il rilascio dell'autorizzazione per il rinnovo della concessione regionale n.281/2011 sino alla prossima gara di ASPI per il nuovo affidamento in concessione dell'Area di Servizio in questione;

TENUTO CONTO che la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnica, organizzativa ed economica, prevista dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 1269/71 e dall'art.22 comma 3, della già citata L.R. n.8/2013;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di poter autorizzare la voltura della concessione regionale n. 281 del 15/06/2011 dalla ex Shell Italia S.p.a oggi KRI S.p.a. alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede legale in Roma Viale dell'Oceano Indiano, 13, e il rinnovo della stessa, dell'impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione in fregio all'autostrada A1 Milano/Napoli direzione Sud, Area di Servizio denominata "San Nicola Ovest" ricadente nel territorio del Comune di San Nicola la Strada (CE);

VISTO :

a. il Regio Decreto - Legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, Regio Decreto del 20 luglio 1934, n°1303 e regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n°1741,

che disciplinano l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;

b. l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269;

c. gli artt.25 e 26 della Legge Regionale n.8 del 30 luglio 2013 che stabiliscono le modalità per il rinnovo e il trasferimento della concessione dell'impianto autostradale

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 04 Energia e Carburanti e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DECRETA

1. Art.1 - Di autorizzare la voltura della concessione regionale n. 281 del 15/06/2011 dalla ex Shell Italia S.p.a oggi KRI S.p.a. alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. con sede legale in Roma Viale dell'Oceano Indiano, 13, e il rinnovo della stessa, dell'impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione in fregio all'autostrada A1 Milano/Napoli direzione sud, Area di Servizio denominata "San Nicola Ovest" ricadente nel territorio del Comune di San Nicola la Strada (CE);

2. Art.2 - La presente concessione ha validità fino al 10/03/2032 ed è vincolata alla efficacia del rapporto di convenzione intercorrente tra Autostrade per l'Italia S.p.a. e la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.. La Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ai sensi dell'art.26 comma 1 della già menzionata legge regionale n.8/2013, dovrà, presentare sei mesi prima della scadenza della presente concessione, istanza di rinnovo alla Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive U.O.D. Energia e Carburanti Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, producendo tutta la documentazione necessaria per il suddetto rinnovo ivi compresa quella attinente la efficacia del rapporto di convenzione intercorrente tra Autostrade per l'Italia S.p.a. e la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

.Art. 3 – Restano in vigore tutte le prescrizioni e tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nel decreto dirigenziale regionale n.281 del 15/06/2011 nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia;

3. Art. 4 - Qualora, allo scadere del termine previsto dalla concessione, le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.

4. Art. 5 - La Società concessionaria dovrà prevedere adeguati servizi e strutture per i soggetti portatori di handicap, sia nei locali di ristoro, sia nei servizi igienici, ai sensi dell'art.27 della legge 30.3.1971, n°118 e successive modifiche e integrazioni;

5. Art. 6 - La Società concessionaria è obbligata sotto pena di decadenza, a mantenere, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto di distribuzione carburanti di cui al precedente articolo.

6. Art. 7 - La presente concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.

7. Art. 8 - L'esercizio dell'impianto, di cui alla presente autorizzazione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati.

8. Art. 9 - La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti. E' tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici esclusivamente per l'erogazione del tipo di carburante come risulta dal verbale di collaudo del 11/10/2012. Su ciascun apparecchio di erogazione dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa la vendita.

9. Art. 10 - La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, né a dare altra destinazione all'impianto di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

10. Art. 11 - Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente Decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

11. Art. 12 - La Società concessionaria ha l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburanti. Essa non potrà sospendere l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art.1, senza la preventiva autorizzazione della Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive U.O.D. 04 Energia e Carburanti Centro Direzionale Isola A/6 Napoli.

12. Art. 13 - Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico potrà essere ordinata la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

13. Art. 14 - La Società concessionaria è tenuta, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti precisando che le stesse si intenderanno accettate dalla Società beneficiaria in caso di mancata opposizione entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione del presente Decreto.

14. Art.15 - La presente concessione viene trasmessa:

15.1 all' Assessore alle Attività Produttive;

15.2 al competente Ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C., Registrazione Atti Monocratici e Archiviazione Decreti Dirigenziali.

Il Dirigente ad Interim
Dr. Sergio Mazzarella